

TRIBUNALE DI MILANO - Sezione Lavoro

R.G. 9304/15 Udienza del 29.9.2015 – G. U. dott.Dossi

MEMORIA di COSTITUZIONE e RISPOSTA

per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Uffici scolastici per la Lombardia Cod.Fisc. 80185250588, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano - Cod. Fisc. 97021490152, presso i cui Uffici in Milano, Via Freguglia n. 1 domicilia e presso cui andranno inviate le comunicazioni di Cancelleria, giusta il disposto di cui all'ultima parte dell'ultimo comma dell'art. 176 c.p.c., al numero di telefax 02 5468004, (e mail ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it).

- resistente-

c o n t r o

Astarita Maria Regina ed altri

- ricorrente -

PREMESSA

Con ricorso ex art. 700 ed ex art 414 C.P.C. controparte ha chiesto la declaratoria del diritto all'inclusione in imprecisate graduatorie ad esaurimento.

Con il presente atto il **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**, come sopra rappresentato e difeso contesta le domande cautelari proposte nei suoi confronti e ne chiede la reiezione per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) inammissibilità della domanda per insussistenza dei requisiti cautelari

In via preliminare si eccepisce l'inammissibilità della domanda cautelare proposta per l'assoluta carenza del requisito del periculum in mora.

Controparte fonda la propria richiesta d'urgenza su generiche notizie attinte da imprecisati organi di stampa. Ciò rende evidente l'inammissibilità dal ricorso cautelare.



Non si comprende per quale ragione l'inserimento del ricorrente nelle GAE (graduatorie ad esaurimento) non potrebbe avvenire a seguito della decisione del ricorso ordinario già dallo stesso proposto.

Il fatto poi che sia in corso l'assunzione in ruolo di numerosi docenti non ha a tal fine alcuna rilevanza, ed anzi, se il ricorrente dovesse rientrarvi potrebbe venire meno l'interesse a coltivare il ricorso proposto.

2) inammissibilità della domanda di inclusione nelle GAE (graduatorie ad esaurimento)

Il ricorrente sembra censurare in linea di principio i criteri dettati dal D.M. n.353 del 22/5/14 e dai precedenti D.M. per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.

La domanda di controparte appare quindi rivolta direttamente ed in via principale a far dichiarare la illegittimità di tale decreto, e per tale ragione sfugge alla giurisdizione dell'AGO per rientrare in quella del TAR, e pertanto si appalesa inammissibile in questa sede per difetto di giurisdizione del Tribunale adito ex adverso, come ritenuto da numerose decisioni cautelari (v. Trib. Torino, Mantova, Belluno, che si allegano in atti).

In ogni caso si osserva che la sentenza n.1973/15 del consiglio di Stato richiamata ex adverso ha limitato i propri effetti agli originari ricorrenti avanti il Giudice Amministrativo, tra i quali non rientra controparte (v. in tal senso la recente ed ampiamente motivata ordinanza del tribunale di Monza che si allega).

3) infondatezza delle domande di controparte

Controparte non tiene conto dell'art. 1 comma 605 della l. n. 296/06 ed il conseguente D.M. 235/2014, art. 1 comma 1.

Va segnalato al riguardo in primo luogo un consolidato orientamento giurisprudenziale (v. sentenze nn.4990/12, 4437/12, 5004/12, 1399/13 del Tribunale di Milano, nonché sentenza n.88/14 della Corte d'Appello di Potenza e sentenza del 19/3/14 della Corte d'Appello di Torino).

Alla luce di tale condivisibile orientamento va in questa sede ribadito, che nel caso in esame assume valore dirimente quanto previsto dall'art. 1 comma 605 L. n. 296/2006 che, in base al noto principio giuridico "lex posterior derogat priori", trova applicazione anche in deroga alle previsioni legislative anteriori e con essa contrastanti, tenuto in ogni caso conto che **la prevista trasformazione della graduatorie da permanenti ad**



esaurimento comporta, evidentemente, una loro sostanziale modifica strutturale con loro chiusura e cristallizzazione alla data di entrata in vigore del relativo testo normativo, fatta eccezione per le ipotesi previste espressamente dalla legge, anche successive, in relazione a specifiche fattispecie, pacificamente non configurabili nel caso di specie.

Va rilevato al riguardo che il citato comma 605 recita testualmente che “con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all' articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 , **sono trasformate in graduatorie ad esaurimento**. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004 , i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione.

Orbene l'attuale controparte non rientra nei casi tassativamente indicati dalla norma per i quali sono rimasti possibili successivi inserimenti, e nemmeno prova o allega di avere presentato domanda di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento in questione.

Pertanto non può ora pretendere di esservi ex novo inserita.

In secondo luogo controparte non tiene conto che il principio affermato dal sopra citato comma 605 è stato poi ribadito dal legislatore con l'art.9 comma 20 del d.l. n.70/11 (conv. in l. n. 106/11), che recita testualmente “Il primo periodo dell' articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è sostituito dal seguente: **«A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell' articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza.** L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all' articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13



giugno 2007, n. 131 , per il conferimento delle supplenze ai sensi dell' articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124 , è effettuato con cadenza triennale».

Successivamente il principio della impossibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento è stato ribadito dall'art. 14 comma 2 ter del d.l. n. 216/11 (conv. in l.n. 14/12), che recita **“Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all' articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni, restano chiuse,** limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013.”

Orbene tali norme hanno chiaramente ed inconfutabilmente confermato il principio che le graduatorie ad esaurimento non sono aperte per l'inserimento di nuovi soggetti, fatte salve le tassative eccezioni indicate espressamente dalla legge per tali graduatorie ad esaurimento.

La domanda solo ora proposta ex adverso dovrà pertanto essere respinta, non rientrando controparte tra i soggetti aventi titolo per l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento, non potendo al caso in esame applicarsi le vecchie regole dettate per le allora graduatorie permanenti, poi trasformate dal legislatore in graduatorie ad esaurimento, con caratteristiche e disciplina diverse.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa così giudicare:

- dichiarare l'inammissibilità della domanda cautelare proposta per assoluta insussistenza dei requisiti cautelari e segnatamente del periculum in mora; dichiarare il difetto di giurisdizione;



- in subordine e nel merito respingere ogni e qualsivoglia domanda proposta dalla parte
ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non provata, con vittoria di
spese, competenze ed onorari di giudizio, ".

Milano, 21 settembre 2015

Dario Bellisario
Avvocato dello Stato

